

A.G.C. 12 - Sviluppo Economico - **Deliberazione n. 1769 del 27 novembre 2009 – Approvazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della Legge Regionale 26 settembre 2008 n. 10 "Interventi a favore dei Confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania", del Disciplinare di definizione delle modalità di controllo al fine di assicurare il rispetto da parte dei Confidi delle disposizioni stabilite nella legge**

PREMESSO

- Che la Regione Campania promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale tramite la definizione e l'attuazione di interventi diretti a favorire la localizzazione di iniziative produttive sul territorio regionale e di strumenti di agevolazione alle imprese, provvedendo, tra l'altro, al sostegno dei processi di razionalizzazione finanziaria, proprietaria e dimensionale del tessuto imprenditoriale;
- Che la D.G.R. n. 962/2008 di aggiornamento per l'anno 2008 del Piano d'Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (P.A.S.E.R.), approvato con la D.G.R. n. 1318/2006, ha previsto, nell'ambito delle attività della Linea d'azione 4 "Sostenere la razionalizzazione della struttura patrimoniale delle imprese", interventi finalizzati alla promozione del rafforzamento del sistema dei Confidi su scala regionale, anche in coerenza con il POR FESR 2007-2013, in un'ottica di sostegno patrimoniale e di maggiore flessibilità nei confronti delle esigenze delle imprese, nel rispetto di quanto previsto dalla nuova regolamentazione prudenziale comunitaria in materia creditizia e finanziaria e le istruzioni di vigilanza introdotte a livello nazionale per l'entrata in vigore dell'Accordo di "Basilea 2";
- Che il 26 settembre 2008 è stata approvata la Legge regionale n.10, "Interventi a favore dei Confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania" che, *"al fine di promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, favorisce l'accesso al credito mediante la fruizione di garanzie mutualistiche finalizzate prioritariamente a rendere più agevole la copertura di temporanee esigenze di tesoreria derivanti da squilibri di cassa, a ridurre l'onere derivante dal prolungamento dei tempi di incasso dei crediti e al miglioramento della struttura patrimoniale come condizione per la sostenibilità di nuovi investimenti, e concorre, nella prospettiva del raggiungimento dell'autosufficienza e della piena capacità di autofinanziamento, al rafforzamento patrimoniale dei consorzi e delle società cooperative di garanzia collettiva dei fidi, che hanno sede nella regione Campania e prestano la propria attività in favore di imprese campane"*;
- Che per il triennio 2009-2011 la L.R. n. 1 del 19 gennaio 2009 (Finanziaria regionale 2009) ha assicurato l'attuazione degli interventi previsti nella LR 10/08, mediante lo stanziamento di fondi per un importo di euro 10.000.000,00, iscritti nella UPB 2.83.243 denominata "Spese per investimenti nei settori produttivi dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura", nell'ambito 2 – Sviluppo economico, Funzione obiettivo n. 283 denominata "Interventi per il rafforzamento del sistema produttivo regionale";
- che il comma 1 dell'articolo 11 della richiamata Legge regionale n. 10/2008 stabilisce che la Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, definisce le modalità di controllo, al fine di assicurare il rispetto da parte dei Confidi delle disposizioni stabilite nella legge;

PRESO ATTO

- che il 19 maggio 2009 è stata trasmessa al Presidente del Consiglio Regionale la bozza della disciplina di definizione delle modalità di controllo finalizzate ad assicurare il rispetto da parte dei Confidi delle disposizioni stabilite nella L.R. n. 10/2008, redatta dall'Assessorato alle Attività Produttive, e dal Presidente è stata assegnata alla III Commissione consiliare permanente per il parere con provvedimento prot. 8196/Gen. del 21 maggio 2009, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge medesima;
- che la III Commissione consiliare permanente, preliminarmente all'adozione del parere, nell'audizione del 10 settembre 2009 ha sentito le Organizzazioni di categoria interessate, fissando loro un termine per la proposizione di eventuali emendamenti da apportare al testo originario;
- che con nota prot. 878356 del 14 ottobre 2009 l'A.G.C. "Gabinetto Presidente della Giunta Regionale" ha rimesso la nota n. 1747/P dell'8/10/2009, con la quale il Presidente del Consiglio

Regionale ha trasmesso il parere espresso dalla III Commissione consiliare sulla bozza del disciplinare de quo;

- che la versione del Disciplinare licenziata dalla III Commissione è stata ulteriormente integrata a fini di compatibilità con le vigenti disposizioni comunitarie in materia di Aiuti di Stato;

RITENUTO

- di dover approvare il “Disciplinare, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della Legge regionale 26 settembre 2008 n. 10, di definizione delle modalità di controllo al fine di assicurare il rispetto da parte dei confidi delle disposizioni stabilite nella legge” ed i relativi schemi di domanda e di dichiarazione che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;
- di dover subordinare l’efficacia di tale atto all’approvazione, da parte della Commissione CE, del regime di aiuti istituito con la L.R. 26 settembre 2008, n.10 e regolato dal Disciplinare medesimo;
- di dover demandare a successivi provvedimenti dei Dirigenti di Settore competenti tutti gli adempimenti connessi e consequenziali all’approvazione dell’allegato disciplinare;

VISTE

- La Legge Regionale n.10 del 26 settembre 2008 Interventi a favore dei Confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania”;
- la Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 “ Disposizioni per il Bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria 2009”;
- la D.G.R. n. 1318 del 1° agosto 2006;
- la D.G.R. n. 962 del 30 maggio 2008;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare il “Disciplinare, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della Legge regionale 26 settembre 2008 n. 10, di definizione delle modalità di controllo al fine di assicurare il rispetto da parte dei confidi delle disposizioni stabilite nella legge” ed i relativi schemi di domanda e di dichiarazione che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;
- di subordinarne l’efficacia all’approvazione, da parte della Commissione CE, del regime di aiuti istituito con la L.R. 26 settembre 2008, n.10 e regolato dal Disciplinare medesimo;
- di demandare a successivi provvedimenti dei Dirigenti di Settore competenti tutti gli adempimenti connessi e consequenziali all’approvazione dell’allegato disciplinare;
- di trasmettere il presente provvedimento:
 1. all’A.G.C. 12 “Sviluppo Economico” e all’A.G.C 09 “Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di Interesse Regionale”, per quanto di competenza;
 2. al Settore “Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario
D’Elia

Il Presidente
Bassolino

Disciplinare ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 10 del 26.09.2008

Allegato 1

Schema di domanda di ammissione ai contributi di cui all'art 4, commi 1 e 2, della Legge regionale 26 Settembre 2008 n. 10

Raccomandata AR

Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive
AGC 12 Sviluppo Economico
Settore 03 Promozione ed Internazionalizzazione del Sistema Produttivo
Centro Direzionale Isola A6
Napoli

Oggetto: Legge regionale 26 Settembre 2008 n. 10 "Interventi in favore dei confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania" - Istanza di contributo ai sensi dell'art. 5

Il sottoscritto
nato a..... prov. il
residente in Codice Fiscale.....
Tel fax e-mail

In qualità di legale rappresentante del Confidi

Iscritto alla CCIAA di al n.....

Partita Iva

con sede legale in Via

C.A.P

e con sede/i operative localizzata/e in..... prov

Via C.A.P

Tel fax e-mail

numero di conto corrente bancario (Codice IBAN)

Banca..... sede

filiale o sportello

ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 10 del 26 settembre 2008

C H I E D E

- di essere ammesso alle agevolazioni di cui all'art. 4 comma 1 della legge;
- di essere ammesso alle agevolazioni di cui all'art. 4 comma 2 della legge
 - per l'ottenimento dell'iscrizione all'Elenco speciale degli Intermediari finanziari art 107 TUB
 - per il mantenimento dell'iscrizione all'Elenco speciale degli Intermediari finanziari art 107 TUB

A tal fine dichiara:

- ◆ Il è iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'art. 155 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 e di conseguenza nella sezione speciale dell'elenco di cui all'art.106 del Decreto Legislativo n. 385/1993;
- ◆ di essere in possesso dei requisiti patrimoniali fissati dalla Legge del 24 novembre 2003, n. 326 e che il numero delle imprese aderenti non è inferiore a 50;
- ◆ l'ambito territoriale su cui opera il , così come previsto dallo Statuto vigente, è rappresentato dal territorio regionale campano;
- ◆ il settore economico di competenza è
- ◆ il contributo sarà utilizzato solo per le finalità previste dalla L.R. 10/08 e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;
- ◆ il contributo sarà soggetto a contabilità separata e sarà depositato su un conto corrente bancario dedicato;
- ◆ si impegna a rispettare tutte disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la concessione, l'erogazione e la revoca del contributo;
- ◆ si impegna a trasmettere annualmente la documentazione e la relazione sulle attività svolte nell'anno solare precedente con l'indicazione delle modalità di utilizzazione dei contributi richieste dalla Regione ai sensi dell'art 10 della LR 10/08 e nel disciplinare dei controlli di cui all'art 11 della LR 10/08 nel rispetto della tempistica indicata;
- ◆ si impegna a restituire i contributi ricevuti o residui in caso di scioglimento o di modificazione dell'oggetto nel rispetto di quanto previsto dall'art 3 comma 1 della LR 10/08;
- ◆ si impegna a comunicare alla Regione la data di presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco speciale degli Intermediari finanziari art 107 TUB oppure a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di motivi ostativi all'ottenimento o al mantenimento dell'iscrizione e, in questi ultimi casi, a restituire l'importo fino a quel momento percepito ai sensi dell'art 4 comma 2 della LR 10/08;
- ◆ si impegna a sottoscrivere apposita convenzione come previsto all'art.16 del "Disciplinare ai sensi del dell'articolo 11, comma 1 della legge regionale n. 10 del 26.09.2008 di definizione delle modalità di controllo al fine di assicurare il rispetto da parte dei confidi delle disposizioni stabilite nella legge".

Dichiara inoltre

di essere informato, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che:

- i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed in conformità ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 196/2003;
- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di proseguire con le fasi di concessione ed erogazione del contributo;
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e della Comunità Europea in conformità ad obblighi di legge;
- potranno essere esercitati i diritti specificatamente previsti all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
- titolare del trattamento dei dati è la Regione Campania.

(data)

(Firma del legale rappresentante)

Documentazione allegata:

- ◆ Certificato di vigenza aggiornato rilasciato dal Registro delle Imprese - C.C.I.A.A., lo stesso dovrà contenere riferimenti alla certificazione fallimentare e antimafia;
- ◆ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante del Confidi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 attestante il numero e l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'art. 155 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 e di conseguenza nella sezione speciale dell'elenco di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo n. 385/1993 e di conseguenza nella sezione speciale dell'elenco di cui all'art 106 dello stesso D.Lgs n.385 (TUB);
- ◆ Copia autentica degli ultimi tre Bilanci depositati presso il Registro delle Imprese completi della nota integrativa, della relazione degli amministratori e del collegio sindacale, della delibera assembleare di approvazione e della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione all'Ufficio del Registro delle Imprese;
- ◆ Copia delle convenzioni in atto con le banche e gli altri Enti finanziatori;
- ◆ Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigenti;
- ◆ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante del Confidi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 attestante la composizione dell'organo amministrativo ed indicazione degli amministratori a cui è attribuita la rappresentanza;
- ◆ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante del Confidi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 attestante l'entità della voce dell'ultimo bilancio relativa al conto d'ordine n.10 (garanzie rilasciate) cioè garanzie in essere al 31 dicembre dell'esercizio precedente la domanda al netto di rientri e cogaranzie (così come da schema dei Confidi approvato dalla Banca d'Italia classificato nella sezione di bilancio "D – conti accesi alle garanzie ed agli impegni-conti d'ordine"), con l'indicazione della percentuale a carico del Confidi delle garanzie prestate alle banche o ad altri Enti. Tale dato dovrà essere supportato da certificazione da parte di ciascuna delle banche e dagli altri Enti convenzionati anche nell'ipotesi in cui il Confidi non avesse compilato la specifica sezione di bilancio;
- ◆ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante del Confidi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 attestante il numero di imprese aderenti alla data di chiusura dell'ultimo bilancio al netto dei recessi;
- ◆ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante del Confidi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 di rispettare, nel rilascio delle garanzie, le condizioni previste dagli art 7 e 8 della legge o, in alternativa, ad applicare il Regolamento Europeo 1998/2006 relativo agli aiuti di importanza minore "de minimis";

Ai soli fini dell'ottenimento dei contributi di cui all'art 4 comma 2, inoltre, si allega:

- ◆ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante del Confidi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 attestante l'operatività del Confidi in almeno tre province della Regione Campania;
- ◆ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante del Confidi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 attestante che l'ammontare del Fondo Rischi del Confidi è almeno pari a 1 milione di Euro;
- ◆ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante del Confidi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 attestante il non trovarsi nelle condizioni di esclusione e di non aver superato la soglia prevista nei tre esercizi finanziari del Reg (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis" (Il regolamento "de minimis") pubblicato sulla GUUEL379 del 28.12.2006.
- ◆ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante del Confidi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 attestante l'avvio del procedimento previsto dalle norme di vigilanza per l'ottenimento dell'iscrizione nell'elenco degli intermediari di cui all'articolo 107 del TUB;
- ◆ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante del Confidi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 attestante il programma dettagliato delle spese, corredate di preventivi in originale da parte dei fornitori, previste per gli adeguamenti strutturali ed organizzativi necessari per il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art 107 del TUB o, nel caso di Confidi già iscritti all'Elenco Speciale, l'elenco delle spese per il mantenimento dell'iscrizione;
- ◆ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante del Confidi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 attestante l'impegno a comunicare alla Regione la data di presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco speciale degli Intermediari finanziari art 107 TUB oppure a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di motivi ostativi all'ottenimento o al mantenimento dell'iscrizione e, in questi ultimi casi, a restituire l'importo fino a quel momento percepito ai sensi dell'art 4 comma 2 della LR 10/08.

(data)

(Firma del legale rappresentante)

ATTO SOSTITUTIVO DI NOTORIETA'
(Articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a

.....

nato/a (.....) il

residente a (.....)

in Via n

in qualità di rappresentante legale del

..... consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA

- che le dichiarazioni sopra riportate corrispondono al vero;
- che le copie degli atti allegati all'istanza sono conformi agli originali;

Si allega copia del documento di identità in corso di validità

n. debitamente controfirmata.

....., lì

Il Dichiarante

Disciplinare ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 10 del 26.09.2008

Allegato 2

Dichiarazione aiuti "de minimis" (sostitutiva dell'atto di notorietà – Art. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto nato a prov.
il residente in Codice
Fiscale.....
Tel fax e-mail

In qualità di legale rappresentante del Confidi
Iscritto alla CCIAA di al n.
Partita Iva
con sede legale in prov.....Via C.A.P
.....
e con sede/i operative localizzata/e in..... prov.....
Via C.A.P.....
Tel fax e-mail.....

PRESO ATTO

che la Commissione Europea, con il proprio Regolamento (CE) n. 1998/2006¹ del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore "*De Minimis*" ha stabilito:

- l'importo massimo di aiuti pubblici - pari a € 200000,00 - che possono essere concessi ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi finanziari², senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese. Stante l'esiguità dell'intervento, la Commissione ritiene, infatti, che questi aiuti non siano di natura tale da pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese nel mercato comune e che, pertanto, essi non rientrino nell'obbligo di notifica di cui all'art. 88 paragrafo 3 del trattato CE;
- che ai fini delle determinazioni dell'ammontare massimo di € 200.000,00 devono essere presi in considerazione tutte le categorie di Aiuti Pubblici, concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo, qualificati come aiuti "*De Minimis*";
- che la regola "*De Minimis*" non è applicabile agli aiuti di cui all'art. 1, comma 1, lettere da a) ad h), del regolamento (CE) 1998/2006;
- che, in caso di superamento delle soglie stabilite dal summenzionato Regolamento CE n. 1998/2006 l'aiuto, se dichiarato incompatibile dalla Commissione Europea, dovrà essere restituito maggiorato degli interessi;

DICHIARA

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso nel caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

¹ GUUE L 379 del 28.12.2006

² A NORMA DELL'ARTICOLO 2, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO CE 1998/2006 SUDETTO PERIODO VA DETERMINATO FACENDO RIFERIMENTO AGLI ESERCIZI FINANZIARI UTILIZZATI DALL'IMPRESA NELLO STATO MEMBRO INTERESSATO

1. che, in relazione alle spese oggetto della richiesta di contributo, il Confidi rappresentato non ha ottenuto altri benefici o agevolazioni previsti da normative comunitarie, nazionali, regionali o comunque di natura pubblica;
2. che il Confidi rappresentato non ha beneficiato, nell'ultimo triennio, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti "de minimis", per un importo superiore a € 200.000,00.

(barrare la casella interessata)

- Il Confidi rappresentato non ha beneficiato, nell'ultimo triennio, di alcun contributo pubblico in regime "de minimis".

Oppure

- Il Confidi rappresentato ha beneficiato negli ultimi tre esercizi finanziari dei seguenti contributi pubblici di natura "de minimis":

Ente erogatore	Riferimento di legge	Importo dell'aiuto	Data di concessione

N.B.: 1) nell'elenco deve essere compreso anche il finanziamento per cui si effettua la presente dichiarazione. 2) Il massimale di 200.000 Euro è espresso in termini di sovvenzione diretta in denaro. 3) Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 4) Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto da indicare è l'equivalente sovvenzione lordo.

Il Confidi in parola può pertanto beneficiare, quale aiuto "de minimis", del contributo pubblico di € _____ da parte della Regione Campania, senza la necessità che intervenga la preventiva autorizzazione per il medesimo contributo da parte della Commissione Europea, il tutto in ossequio a quanto previsto dal menzionato Regolamento "de minimis".

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Avvertenze:

Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà comunicazione all'interessato per la regolarizzazione o completamento.

Qualora invece, da un controllo successivo, "emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera" (Art. 75 D.P.R. n. 445/2000).

Data	Firma del legale rappresentante
------	---------------------------------

La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento d'identità (specificare documento d'identità) _____ n. _____ ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Art. 11 Legge Regionale 26.09.2008 n. 10 “Interventi a favore dei confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania”

Disciplinare ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della legge regionale 26.09.2008 n. 10, di definizione delle modalità di controllo al fine di assicurare il rispetto da parte dei confidi delle disposizioni stabilite nella legge

Indice

Premessa

Articolo 1	Riferimenti normativi
Articolo 2	Documentazione di cui all’articolo 5 Legge Regionale n.10/2008 da presentare ai fini dell’ammissione alle agevolazioni
Articolo 3	Contabilità separata
Articolo 4	Collaborazione-Informazioni
Articolo 5	Concessione delle garanzie e regolamentazione comunitaria
Articolo 6	Concessione delle garanzie in regime de minimis
Articolo 7	Rendicontazione annuale
Articolo 8	Concessione del contributo
Articolo 9	Recuperi ed escussioni
Articolo 10	Termini per l’impiego del contributo
Articolo 11	Obblighi dei Confidi ai sensi dell’articolo 10 della Legge Regionale n. 10/2008
Articolo 12	Modalità dei controlli
Articolo 13	Controlli e verifiche
Articolo 14	Revoca dei contributi
Articolo 15	Disposizioni relative alla concessione dei contributi
Articolo 16	Convenzione
Articolo 17	Responsabile del procedimento
Articolo 18	Entrata in vigore

Premessa

Con il presente atto la Giunta Regionale della Campania, ai sensi dell'articolo 11 della Legge Regionale 26 settembre 2008 n. 10 "Interventi a favore dei confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania", definisce le modalità di controllo da esperire al fine di assicurare il rispetto da parte dei Confidi delle disposizioni contenute nella Legge medesima.

Sono definiti Confidi i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative che esercitano l'attività di garanzia collettiva dei fidi, di cui all'articolo 13, comma 1 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326.

Ai fini dell'applicazione della normativa europea in materia di Aiuti di Stato sono beneficiari dell'agevolazione, le piccole e medie imprese di cui all'articolo 6, comma 2 della Legge Regionale 10/2008, aventi sede operativa in Campania.

Articolo 1 Riferimenti normativi

Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 1 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2009”, pubblicata sul BURC n. 5 del 26 gennaio 2009;

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 29 del 17 febbraio 2009 “Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”, pubblicato nella G.U. 3 aprile 2009, n. 78;

Comunicazione 22 gennaio 2009 n. 2009/C16/01 “Comunicazione della Commissione - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica”, pubblicata nella G.U.U.E. 22 gennaio 2009, n. C 16 e Comunicazione 7 aprile 2009 n. 2009/C83/01 “Comunicazione della commissione Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica”, pubblicata nella G.U.U.E. 7 aprile 2009, n. C 83;

DPCM 3 giugno 2009 “Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica”, pubblicato nella G.U. 9 giugno 2009, n. 131;

D.G.R.C. n. 1460 del 18/09/2009 - Aiuti "temporanei" - Adempimenti della Regione Campania in materia di "aiuti di Stato" ex artt. 87 e 88 del Trattato CE: Comunicazione della commissione "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" (2009/C 83/01) del 7.4.09, D.P.C.M. del 03/06/2009 e relativa regolamentazione della materia in ambito regionale;

Com. 2008/C 155/02 Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla G.U.U.E. 20 giugno 2008 n. C 155;

Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 Agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. serie L n. 214 del 09.08.2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 Agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. serie L n. 214 del 09.08.2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (definizione di piccola e media impresa);

Legge Regionale 26 settembre 2008, n. 10 “Interventi a favore dei confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania”, pubblicata sul BURC n. 40 del 6 ottobre 2008;

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 “Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato,

dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della L. 27 dicembre 2006, n. 296”, pubblicato nella G.U. n. 160 del 12 luglio 2007;

Decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2007 “Criteri di iscrizione dei confidi nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107, comma 1, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385”, pubblicato nella G.U. 26 novembre 2007, n. 275;

Legge Regionale 28 novembre 2007, n. 12 “Incentivi alle imprese per l'attivazione del Piano di azione per lo sviluppo economico regionale”, pubblicata nel BURC 3 dicembre 2007, n. 63-bis;

Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'“Elenco Speciale”- Circ. 216 e succ. provvedimenti e modifiche, Manuale delle segnalazioni - Circ. 217, Schemi di rilevazione - Circ. 154, Istruzioni per la redazione dei bilanci - Provv del 14 febbraio 2006;

Reg. (CE) 15-12-2006 n. 1998/2006 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2006, n. L 379;

Decreto Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, pubblicato nella G.U. 12 ottobre 2005, n. 238;

Piano d'Azione per lo Sviluppo Economico Regionale, di cui all'art. 8 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2006” e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nel BURC 30 dicembre 2005, n. 69;

Legge 24 novembre 2003, n. 326 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", pubblicata nella G.U. n. 274 del 25 novembre 2003 – S.O. n. 181;

Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 14 novembre 2003 n. 104702 “Modifiche al D.M. 13 maggio 1996 del Ministro del tesoro, relativo ai criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco di cui all'art. 107, comma 1, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385”, pubblicato nella G.U. 26 novembre 2003, n. 275;

Decreto Ministero delle attività produttive 18 ottobre 2002 “Modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese, ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni”, pubblicato nella G. U. 4 novembre 2002, n. 258;

D.M. 4 aprile 2001 “Modifiche al D.M. 13 maggio 1996 sui criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385”, pubblicato nella G.U. 18 aprile 2001, n. 90;

Deliberazione 25 luglio 2000 Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio “Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”;

D.M. 2 aprile 1999 “Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono attività di rilascio di garanzie nonché a quelli che operano quali intermediari in cambi senza assunzione di rischi in proprio (money brokers)”, pubblicato nella G.U. 14 aprile 1999, n. 86;

Legge 30 aprile 1999, n. 130 “Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”, pubblicata nella G.U. 14 maggio 1999, n. 111;

D.M. 13 maggio 1996 “Criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385”, pubblicato nella G.U. 30 maggio 1996, n. 125;

D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, pubblicato nella G.U. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.;

D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 87 “Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro”, pubblicato nella G.U. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.

Articolo 2
Documentazione di cui all'art 5 Legge Regionale n. 10/2008
da presentare ai fini dell'ammissione alle agevolazioni

1. Ai fini dell'accoglimento dell'istanza di contributo di cui all'articolo 4, comma 1 della Legge Regionale 26.09.2008, n. 10, gli Uffici Regionali competenti procederanno alla verifica della completezza e della validità della documentazione prevista all'articolo 5 della Legge Regionale 10/2008, per poter procedere alla corretta ripartizione dei fondi stanziati tra gli aventi diritto.
2. Per l'ammissione ai contributi, i Confidi di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge Regionale 10/2008, sono tenuti a presentare a supporto della documentazione di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 10/2008:
 - a) la domanda di contributo resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 secondo il modello di cui all'allegato 1;
 - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 attestante il numero e l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'articolo 155, comma 4 del Decreto Legislativo 01.09.1993 n. 385 Testo Unico Bancario (TUB) e di conseguenza nella sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 106 dello stesso Decreto Legislativo. n. 385 (TUB);
 - c) copia autentica degli ultimi tre Bilanci depositati presso il Registro delle Imprese completi della nota integrativa, della relazione degli amministratori e del collegio sindacale, della delibera assembleare di approvazione e della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione all'Ufficio del Registro delle Imprese;
 - d) la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, punto e) della Legge Regionale 10/2008, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445, attestante:
 - d.1) l'entità della voce dell'ultimo bilancio relativa al conto d'ordine n.10 (garanzie rilasciate) cioè garanzie in essere al 31 dicembre dell'esercizio precedente la domanda al netto di rientri e cogaranzie (così come da schema dei Confidi approvato dalla Banca d'Italia classificato nella sezione di bilancio "D – conti accesi alle garanzie ed agli impegni- conti d'ordine"), con l'indicazione della percentuale a carico del Confidi delle garanzie prestate alle banche o ad altri Enti. Tale dato dovrà essere supportato da certificazione da parte di ciascuna delle banche e dagli altri Enti convenzionati anche nell'ipotesi in cui il Confidi non avesse compilato la specifica sezione di bilancio. Limitatamente alle prime due annualità di applicazione della Legge Regionale n.10/2008 il termine per la presentazione di tali certificazioni bancarie è di 45 gg lavorativi dalla data di pubblicazione sul BURC del presente disciplinare;
 - d.2) il numero delle imprese socie del Confidi alla data di chiusura dell'ultimo bilancio al netto dei recessi.

Articolo 3 Contabilità separata

1. L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione presso un conto corrente dedicato i cui dati verranno comunicati agli Uffici dai Confidi beneficiari entro venti giorni dalla delibera di concessione dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2 della Legge Regionale 10/2008.
2. Il Confidi assume l'obbligo, anche in sede di bilancio annuale, di evidenziare tutte le operazioni relative all'attività di prestazione delle garanzie esercitata, utilizzando i contributi regionali.
3. I contributi erogati, iscritti in apposito conto di bilancio, devono essere utilizzati unicamente a dotazione di fondi di garanzia ed esclusivamente per operazioni finanziarie a favore delle imprese beneficiarie e non potranno in nessun caso essere utilizzati per scopi diversi, in particolare non potranno mai essere utilizzati per la gestione delle operazioni di ordinaria amministrazione del Confidi.
4. Il Confidi è obbligato a utilizzare, nel rilascio di garanzie a valere sul contributo regionale, gli stessi criteri di valutazione e le medesime modalità operative adottate nella gestione normale degli altri fondi propri.
5. Sul fondo alimentato dal contributo confluiranno gli interessi attivi maturati, nonché i premi di garanzia per gli importi garantiti o comunque controgarantiti, e sullo stesso graveranno gli oneri di gestione riconosciuti al Confidi beneficiario nella misura massima contemplata ai sensi della regolamentazione comunitaria di riferimento e da definirsi in sede di concessione dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2 della Legge Regionale 10/2008.

Articolo 4
Collaborazione - Informazioni

1. Ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale 10/2008 il Confidi presenterà entro il 31 maggio di ciascun anno la relazione sulle attività garantite con l'utilizzo del contributo regionale con l'indicazione di eventuali criticità e proposte in merito ad attività migliorative da porre in essere.
2. In particolare dovranno essere evidenziate, sulla base dei rapporti intrattenuti con il sistema finanziario e delle richieste di garanzia avanzate, le esigenze delle imprese aderenti e le criticità da rimuovere al fine di consentire alla Regione Campania di attuare specifiche politiche di intervento, anche settoriali, a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) regionali.
3. Ai fini della verifica delle disposizioni previste dalla Legge Regionale 10/2008 del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni, il Confidi comunica le informazioni previste dall'articolo 2 del Decreto del Ministro delle attività produttive 18 ottobre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2002 n. 258.
4. Ove intervengano variazioni dello statuto del Confidi le stesse dovranno essere tempestivamente comunicate al fine di verificare il mantenimento dei requisiti per accedere ai benefici della Legge.
5. Per la prima annualità il Confidi presenterà un'unica relazione dopo 12 mesi dalla concessione dei contributi.

Articolo 5
Concessione delle garanzie e regolamentazione comunitaria

1. Per la concessione di garanzie assistite dai contributi regionali, a seconda di quanto dichiarato nel modello di dichiarazione di scelta ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della Legge Regionale 10/2008, i Confidi devono verificare il rispetto di quanto prescritto nella Comunicazione della Commissione 2008/C 155/02 “Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie”, pubblicata sulla G.U.U.E 20 giugno 2008 n. C 155, per le garanzie prestate senza elemento di aiuto, o, in caso di presenza di elementi di aiuto, nel Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 Agosto 2008, pubblicato G.U.U.E. serie L n. 214 del 09.08.2008 del 09/08/2008 che dichiara alcune categorie di Aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato, per le garanzie prestate con elementi di aiuto e, sussistendone i presupposti, quelle contenute nelle Comunicazioni 22 gennaio 2009 n. 2009/C16/01 e 7 aprile 2009 n. 2009/C83/01 della Commissione “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica”, come regolate dalla D.G.R.C. n. 1460 del 18/09/2009, ovvero dal Disciplinare ad essa allegato, artt. 2 e 4.
2. L'ammontare complessivo dell'aiuto eventualmente concesso all'impresa beneficiaria sarà calcolato seguendo i criteri di cui alla sez. 4 (punti 4.3 e 4.5) della Comunicazione della Commissione 2008/C 155/02.
3. Sono escluse dall'agevolazione le imprese:
 - a) destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
 - b) in difficoltà, secondo la definizione di cui agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02), pubblicati nella G.U.U.E. serie C 244 del 01/10/2004;
4. Gli aiuti sono concessi nei limiti della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale: Italia (2008/C 90/04) – n. 324/07 Italia (Approvata dalla Commissione il 28.11.2007), pubblicati nella G.U.U.E. dell'11.04.08 n. C 90.

Articolo 6
Concessione delle garanzie in regime de minimis

1. Per la concessione di garanzie agevolate in regime de minimis, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore, i Confidi rispettano le condizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1998/06 della Commissione del 15 dicembre 2006 e, sussistendone i presupposti, quelle contenute nelle Comunicazioni 22 gennaio 2009 n. 2009/C16/01 e 7 aprile 2009 n. 2009/C83/01 della Commissione "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica", come regolate dalla D.G.R.C. n. 1460 del 18/09/2009, ovvero dal Disciplinare ad essa allegato, artt. 2 e 3.
2. In particolare le garanzie sono concesse alle imprese operanti in tutti i settori economici, fatta eccezione per quelle la cui attività prevalente, sulla base della classificazione ISTAT, ricada nei seguenti settori:
 - a) pesca ed acquacoltura, di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999;
 - b) produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato UE;
 - c) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, laddove l'importo dell'aiuto sia fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o laddove l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - d) industria carboniera, così come individuata nel Regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera, pubblicato nella G.U.C.E. serie L 205 del 02/08/2002.
3. Il presente regime non si applica:
 - a) agli aiuti ad attività connesse all'esportazione;
 - b) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
4. Al momento della presentazione della domanda di agevolazione, le imprese devono:
 - a) essere iscritte al Registro delle Imprese;
 - b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata;
 - c) essere in regime di contabilità ordinaria.
5. L'ammontare complessivo dell'aiuto concesso all'impresa beneficiaria sarà calcolato seguendo i criteri di cui alla sez. 4 (punti 4.3 e 4.5) della Comunicazione 2008/C 155/02 "Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie", pubblicata sulla G.U.U.E 20 giugno 2008 n. C 155.
6. I Confidi dovranno inoltre farsi rilasciare dalle imprese beneficiarie la dichiarazione relativa alla soglia del regime de minimis ovvero che nei tre esercizi finanziari i contributi già ottenuti, cumulati a quelli ottenuti ai sensi della Legge Regionale 10/2008, siano inferiori al massimale di cui al Regolamento (CE) n. 1998 del 15 dicembre 2006 e, sussistendone i presupposti, a quello relativo alla Comunicazioni 22 gennaio 2009 n. 2009/C16/01 e 7 aprile

2009 n. 2009/C83/01 della Commissione “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica”, come regolamentata a livello regionale dalla D.G.R. n. 1460 del 18/09/2009.

Articolo 7
Rendicontazione annuale

1. Il Confidi trasmette entro il 31 maggio di ogni anno, la relazione di cui all'articolo 5 della Legge Regionale n.10/2008, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445, attestante l'utilizzo dei contributi relativa all'anno solare precedente. Tale relazione dovrà contenere tutti gli elementi utili atti a valutare le modalità di utilizzo del fondo alimentato dai contributi di cui il Confidi ha beneficiato, e in particolare, pena la revoca del contributo:
 - a) elenco delle imprese beneficiarie delle garanzie a valere sui contributi regionali con l'indicazione di:
 - a.1) denominazione e settore di attività (cod Ateco Istat) dell'impresa;
 - a.2) ammontare, durata e tipologia del finanziamento garantito e delle garanzie rilasciate (certificato dalla banca erogante imputabile al conto corrente dedicato);
 - b) descrizione quali-quantitativa sull'utilizzo dei contributi ricevuti e del fondo su cui sono confluiti, con l'indicazione di:
 - b.1) Importo complessivo dei finanziamenti attivati ed importo complessivo garantito dal Confidi ripartito per tipologia e numerosità di operazioni evidenziando in apposita sezione quelle finalizzate a garantire finanziamenti a copertura di fabbisogni di capitale circolante;
 - b.2) Valore del moltiplicatore e entità delle somme accantonate;
 - b.3) Valore assoluto e percentuale di impiego del contributo e disponibilità residua;
 - b.4) Eventuali oneri e competenze maturati sul fondo alimentato dai contributi;
 - c) copia dell'ultimo Bilancio del Confidi depositato presso il Registro delle Imprese completo di allegati, della delibera assembleare di approvazione e della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione all'Ufficio del Registro delle Imprese;
 - d) estratto conto bancario del conto dedicato alla data di chiusura del bilancio e descrizione in dettaglio delle movimentazioni relative ai contributi;
 - e) elenco e copia di ciascuna delle garanzie rilasciate a valere sul contributo regionale;
 - f) informativa specifica in merito alle revoche dei finanziamenti (aziende, banche e importo degli stessi), alle insolvenze (copia della dichiarazione bancaria attestante l'insolvenza per ciascuna impresa), alle attività avviate per il recupero delle somme e agli eventuali recuperi ed escussioni;
2. A tale relazione il Confidi dovrà allegare le dichiarazioni delle imprese beneficiarie rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445, contenenti i dati necessari di cui all'articolo 6 per l'ammissibilità delle operazioni ai sensi della regolamentazione comunitaria di aiuto applicata.

Articolo 8
Concessione del contributo

1. Ai fini della concessione dei contributi, i Confidi sono tenuti a presentare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della delibera di concessione dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2 della Legge Regionale 10/2008:
 - a) certificato di vigenza aggiornato rilasciato dal Registro delle imprese, contenente i riferimenti relativi alla certificazione fallimentare e antimafia e i seguenti dati: denominazione, natura giuridica, data di costituzione, oggetto sociale, attività esercitata, data inizio attività, numero di iscrizione al Registro delle imprese e numero di codice fiscale;
 - b) per contributi di somma superiore a €154.937,07, certificazione antimafia rilasciata dalla Prefettura competente per territorio valido ai sensi di Legge oppure, in alternativa, la richiesta presentata;
 - c) copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio approvato completo della nota integrativa e, se disponibile, della relazione degli amministratori e del collegio sindacale, della delibera assembleare di approvazione e della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione all'Ufficio del Registro delle imprese;
 - d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 con la quale il Confidi si impegna a fornire alla Regione Campania tutti i riscontri, anche documentali, necessari alla verifica delle informazioni fornite ai sensi del presente disciplinare nonché della verifica della effettiva utilizzazione dei contributi assegnati;
 - e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 con la quale il Confidi si impegna a informare le imprese beneficiarie quanto dichiarato nel modello di dichiarazione di scelta ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della Legge Regionale 10/2008, cioè il regime comunitario di applicazione per i contributi assegnati.

Articolo 9
Recuperi ed Escussioni

1. Nel caso di operazioni garantite con l'impiego dei contributi regionali non andate a buon fine il Confidi è tenuto a trasmettere copia della dichiarazione bancaria attestante l'insolvenza, a comunicare le attività avviate per il recupero delle somme e a fornire tutti i dati relativi ai recuperi e alle escussioni.
2. Qualora in sede di verifica l'Amministrazione ravvisasse scostamenti significativi ed anomali del Fondo alimentato dai contributi in termini di risultati (entità di escussioni, perdite registrate etc.) rispetto agli altri fondi del Confidi, verrà avviato il procedimento finalizzato alla revoca del contributo.

Articolo 10
Termini per l'impiego del contributo

1. Almeno il venticinque per cento dell'importo concesso come contributo ai sensi dell'art 4 comma 1 della Legge Regionale n. 10\2008 deve essere impiegato dai Confidi entro dodici mesi dall'erogazione del contributo.
2. Qualora i contributi non venissero impiegati nei due anni successivi alla data di concessione, i Confidi sono tenuti a restituire alla Regione Campania la quota non utilizzata.
3. Trascorsi sei mesi dall'integrale rimborso dell'ultimo affidamento garantito a valere sul contributo, le somme residue del contributo medesimo dovranno essere restituite alla Regione Campania.
4. Ai sensi dell'art. 5 comma 4 della L.R. 10/2008, i Confidi restituiscono i contributi ricevuti o quanto residua in caso di scioglimento o di modificazione dell'oggetto rispetto a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 della stessa Legge Regionale.

Articolo 11
Obblighi dei Confidi ai sensi dell'art 10 della Legge Regionale 10/2008

1. Ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regionale 10/2008 al fine di agevolare i controlli documentali da parte degli Uffici regionali competenti sull'utilizzo dei contributi di cui all'articolo 4 comma 1 della Legge 10/2008, secondo le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13, i Confidi sono tenuti alla raccolta della seguente documentazione riferita a ciascuna impresa beneficiaria:
 - a) denominazione e settore di attività (cod Ateco Istat);
 - b) certificato di Iscrizione al Registro delle imprese, recante la dicitura antimafia, riferito alla data di richiesta di garanzia. Tale certificato dovrà contenere i seguenti dati: denominazione, natura giuridica, data di costituzione, oggetto sociale, attività esercitata, data inizio attività, numero di iscrizione al Registro delle Imprese e numero di codice fiscale;
 - c) copia dell'ultimo bilancio approvato completo della nota integrativa e, se disponibile, della relazione degli amministratori e del collegio sindacale, se presente;
 - d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 attestante di non trovarsi in una delle condizioni espresse di esclusione previste dalla regolamentazione comunitaria di aiuto applicata di cui agli articoli 5 e 6 del presente disciplinare;
 - e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 contenente i dati necessari di cui all'art. 6 per le operazioni ammesse a titolo "de minimis" (ammissibilità e non superamento soglia dei tre esercizi finanziari);
 - f) copia e dati principali riguardanti la garanzia rilasciata (importo e valore percentuale sul finanziamento, data e copia della richiesta di finanziamento dell'azienda, durata, copia della delibera, copia del bilancio sulla base dei quali è stata valutata l'ammissione a garanzia, etc.);
 - g) copia del contratto di finanziamento e copia dell'atto di erogazione delle imprese beneficiarie;
 - h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 contenente:
 - h.1) la finalità del finanziamento oggetto delle garanzie da parte dell'impresa (circolante, investimento, consolidamento passività, o altre);
 - h.2) che gli investimenti sono stati effettivamente realizzati (punto richiesto per le sole operazioni ammesse all'intervento a fronte di investimenti da parte dell'impresa).

Articolo 12 Modalità dei controlli

1. La Regione, mediante gli uffici preposti, svolge controlli documentali e verifiche sulle operazioni ammesse a garanzia riportate nella relazione annuale di cui all'articolo 7 e per le agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 della LR 10/2008.
2. Il controllo documentale sulla documentazione potrà essere effettuato dagli uffici regionali preposti in qualsiasi momento, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in termini di garanzie prestate e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte ai sensi degli articoli 7 e 11 dai Confidi e dalle imprese beneficiarie.
3. Le verifiche saranno predisposte con funzionari con specifica professionalità, e riguarderanno un campione casuale non inferiore al dieci per cento delle operazioni ammesse all'intervento dai Confidi.
4. Le modalità di controllo e la definizione della documentazione su cui verranno effettuate le verifiche saranno preventivamente comunicate ai Confidi.

Articolo 13
Controlli e verifiche

1. Dalla data di concessione del contributo, gli uffici regionali preposti possono disporre in qualsiasi momento i controlli e le verifiche ritenuti opportuni sui soggetti destinatari dei contributi, Confidi e imprese beneficiarie delle garanzie, al fine di verificare il rispetto della normativa, il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione dei benefici, la regolarità della gestione dei contributi e di effettuare la valutazione qualitativa dell'attuazione della legge.
2. I controlli saranno orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dalla legge e, a tal fine, gli uffici regionali potranno richiedere informazioni, dichiarazioni, documentazioni relative all'attività dei Confidi. I Confidi sono obbligati a fornire la necessaria cooperazione e assistenza e a dare debito riscontro nel termine fissato, che non potrà essere inferiore a venti giorni.
3. E' fatto obbligo ai Confidi beneficiari di consentire l'accesso presso la propria sede a funzionari di organismi e/o servizi comunitari, nazionali e regionali preposti alle funzioni di controllo in loco, finalizzati alla verifica della correttezza delle procedure poste in essere e della corretta utilizzazione dei contributi assegnati.

Articolo 14
Revoca dei contributi

1. Il contributo è revocato totalmente nei casi di:
 - a. violazione delle norme sul cumulo;
 - b. mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla Legge;
 - c. perdita dei requisiti di ammissibilità ai contributi da parte dei Confidi;
 - d. contributi concessi sulla base di notizie, dichiarazioni, documenti e/o dati falsi, inesatti o reticenti;
 - e. inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;
 - f. mancata esibizione, validità e/o completezza della documentazione richiesta dall'Amministrazione.
2. Nel caso in cui a seguito dei controlli indicati nei precedenti articoli emerga la non rispondenza con quanto dichiarato nella domanda di accesso o in altri documenti ovvero si riscontrino irregolarità rispetto a quanto definito dalla Legge non sanabili sotto l'aspetto amministrativo, il contributo concesso sarà revocato e il Confidi dovrà restituire quanto ricevuto, maggiorato degli interessi legali secondo le regole della ripetizione dell'indebito.

Articolo 15
Disposizioni relative alla concessione dei contributi
di cui all'articolo 4, comma 2, della Legge Regionale 10/2008

1. La domanda di ammissione alla tipologia di contributi di cui all'articolo 4, comma 2, sarà resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445, secondo il modello di cui all'allegato 1, e dovrà contenere:
 - a) l'indicazione di tutti i dati necessari ad attestare l'avvio del procedimento previsto dalle norme di vigilanza per l'ottenimento dell'iscrizione nell'elenco speciale degli Intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB;
 - b) il programma dettagliato delle spese (corredate di preventivi in originale da parte dei fornitori) previste per gli adeguamenti strutturali ed organizzativi necessari per il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco speciale degli Intermediari finanziari, articolo 107 TUB;
 - c) l'impegno a comunicare alla Regione la data di presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco speciale degli Intermediari finanziari, articolo 107 TUB oppure a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di motivi ostativi all'ottenimento o al mantenimento dell'iscrizione e, in quest'ultimi casi, a restituire l'importo fino a quel momento percepito ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della Legge Regionale 10/2008;
 - d) dichiarazione "de minimis" secondo il modello di cui all'allegato 2.
2. Saranno riconosciute come ammissibili ai contributi le spese sostenute nei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda che risultino idoneamente supportate da evidenze (fatture, quietanza liberatorie, copia dei bonifici o degli assegni e copia dell'estratto conto bancario dal quale si evinca l'evidenza del pagamenti delle movimentazioni bancarie).
3. I contributi saranno concessi nel rispetto della normativa comunitaria e in particolare delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1998/06 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis", pubblicato sulla G.U.U.E 28 dicembre 2006, n. L 379.
4. Sono ammesse al contributo nei termini del cinquanta per cento dell'importo complessivamente sostenuto, le spese relative a servizi e consulenze tecniche (contabile, legale ed altro) e specialistiche (gestionale, tecnologica, ed altro) che siano finalizzate ad adeguare la struttura del Confidi ai requisiti prudenziali ed organizzativi previsti dalla normativa.
5. Il Confidi sarà tenuto a presentare una relazione descrittiva semestrale, da produrre entro il 15 aprile e il 15 ottobre di ciascuna annualità, che riporti lo stato d'avanzamento del programma teso ad adeguare la struttura aziendale ai fini dell'iscrizione o del mantenimento della stessa.
6. In caso di accertamento, successivamente alla presentazione della domanda di concessione del contributo, di mancata presentazione, da parte del Confidi, della richiesta per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB, la Regione, procederà alla revoca dei contributi concessi.
7. La Regione procederà altresì, alla revoca dei contributi nei casi previsti all'articolo 14.
8. In tutti casi di revoca del contributo, gli importi percepiti fino a quel momento saranno restituiti maggiorati degli interessi legali.

Articolo 16
Convenzione

1. La Regione ed il Confidi assegnatario dei fondi di cui all'art. 4, comma 1, della Legge Regionale 10/2008 stipulano apposita convenzione.
2. La sottoscrizione della convenzione è propedeutica all'atto di concessione dei contributi, che ne riporterà gli estremi e l'avvenuta registrazione.

Articolo 17
Responsabile del procedimento

1. L'Ufficio della Regione Campania responsabile è da individuarsi nel settore 03 "Promozione e Internazionalizzazione del Sistema produttivo" dell'AGC 12 "Sviluppo Economico", con sede in Napoli presso centro direzionale, Isola A6.
2. In caso di applicazione delle Comunicazioni 22 gennaio 2009 n. 2009/C16/01 e 7 aprile 2009 n. 2009/C83/01 "Comunicazione della Commissione - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica", e del relativo D.P.C.M. di applicazione del 3 giugno 2009, il responsabile del procedimento è il "Responsabile unico" di cui all'art. 9 comma 1, del "Disciplinare degli aiuti temporanei in Campania" in D.G.R.C. n. 1460 del 18/09/2009.

Articolo 18
Entrata in vigore

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.
2. Ai sensi dell'art. 88, comma 3 del Trattato CE l'efficacia del presente atto è sospesa fino alla data della Comunicazione della Commissione CE di approvazione del regime di aiuti istituito con la L.R. 26 settembre 2008, n.10 e regolato dal presente disciplinare.